

# NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.9

## COMUNICAZIONI

### **DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AGLI UFFICI**

Secondo le disposizioni del DPCM del 14 marzo 2020 e seguenti, è fatto obbligo a tutti di seguire la seguente procedura per accedere agli uffici della sede provinciale e delle singole segreterie di zona. È obbligatorio che i soci (come per gli eventuali fornitori, corrieri manutentori etc.) siano dotati degli idonei dispositivi di protezione individuale: si tratta di mascherina, guanti e gel igienizzante. All'entrata di tutti i nostri uffici sono stati collocati dispenser di gel igienizzante e chiediamo gentilmente a tutti coloro che entreranno e usciranno dalle nostre strutture di usarlo. Gli accessi agli uffici saranno regolamentati in questo modo, per evitare inutili assembramenti e/o code: Coldiretti limiterà gli accessi riservandoli alle urgenze e alle necessità e chiedendo ai soci di telefonare prima di recarsi nei nostri uffici, chiedendo quindi un appuntamento con data e orari specifici. Si ribadisce che è necessario, durante gli appuntamenti, mantenere la distanza minima fra le persone.

### **DECADENZA BONUS NON RICHIESTI MARZO 2020**

Per coloro che, alla data odierna non avessero ancora fatto richiesta per il “bonus” relativo al mese di marzo 2020, secondo l'art 84 comma 14 del “Decreto rilancio”, decorsi quindici giorni dalla data in entrata in vigore del suddetto decreto (19 maggio 2020) decade la possibilità di richiedere l'indennità degli art 27,28,29,30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Secondo l'art. 86 del “Decreto Rilancio” tutte le indennità, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 DL 18 e quelle previste dal presente DL 34/2020 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, quindi con retroattività per richiedere l'indennizzo del mese di marzo. Si ricorda la decadenza dei 15 giorni a partire dal 19 maggio.

### **DECRETO RILANCIO: I PRINCIPALI BONUS IN PILLOLE**

È stato pubblicato il DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In attesa delle disposizioni operative che l'INPS emanerà a breve, si inoltra una nota riassuntiva delle disposizioni relative a indennità e bonus contenuti suddivisi per tipologia.

#### **1) Autonomi con partita Iva:**

- aprile: bonus 600 euro per commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro (liberi professionisti titolari di partita Iva, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e Commercianti), è riconosciuta la medesima indennità anche per il mese di aprile.

#### **2) Operai agricoli:**

- aprile: bonus 500 euro.

#### **3) Stagionali settore turismo e termale:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 1.000 euro

Ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

**4) Somministrati settore turismo e termale:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 1.000 euro.

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati nelle aziende del turismo e termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

**5) Stagionali non turismo:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: 600 euro.

Per i lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo e termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 gennaio 2020, periodo entro il quale devono aver svolto almeno 30 giornate di lavoro.

**6) Liberi professionisti con partita Iva:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 1.000 euro se nel secondo bimestre 2020 hanno subito una comprovata riduzione di almeno un terzo (33%) del reddito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

**7) Co.co.co. :**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 1.000 euro se alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto hanno cessato il rapporto di lavoro.

**8) Lavoratori intermittenti:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 600 euro.

Spettano agli intermittenti (detti anche "a chiamata") che hanno svolto almeno 30 giorni di lavoro tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**9) Autonomi senza partita Iva:**

Ne hanno diritto se nel periodo tra l'1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 sono stati titolari di un contratto autonomo occasionale. Il lavoratore deve essere già iscritto all'Inps (Gestione separata) con almeno un contributo mensile.

**10) Venditori a domicilio:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 600 euro.

Viene erogato agli incaricati di vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ai 5.000 euro e titolari di partita Iva.

**11) Spettacolo:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 600 euro.

Devono essere iscritti all'Enpals e avere i requisiti previsti dal Decreto Cura Italia. Possono percepire i bonus anche i lavoratori dello spettacolo che, nel 2019, hanno versato almeno 7 contributi giornalieri all'Enpals senza però superare i 35.000 euro di reddito.

### **12) Lavoratori domestici, colf e badanti:**

- aprile: bonus 500 euro.
- maggio: bonus 500 euro

Per i lavoratori domestici non conviventi, con uno o più contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020 per una durata complessiva di almeno 10 ore.

### **13) Collaboratori sportivi:**

- aprile: bonus 600 euro.
- maggio: bonus 600 euro

La collaborazione deve essere riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A.

## **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO**

### **REDDITO DI EMERGENZA anche detto REM art. 82**

Il reddito di emergenza è rivolto ai nuclei famigliari con Isee uguale o inferiore a 15mila euro.

**Presentazione domande:** entro il 30/06/2020

**Durata:** 2 mesi erogato in 2 quote

**Condizioni:** nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- c) patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10 mila euro aumentato di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro.

Massimale aumentato di 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di grave disabilità o non autosufficienza

- d) valore ISEE inferiore ai 15 mila euro

**Compatibilità:** non compatibile con presenza nel nucleo familiare componenti di:

- a) beneficiari d'indennità di cui art. 27 28 29 30 38 44 L.27/2020 o indennità del DL Rilancio;
- b) titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- c) titolari di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alle soglie del beneficio
- d) percettori del RDC.

**Ammontare REM:** 400 euro moltiplicati per parametro della scala di equivalenza del RDC fino a un massimo di 800 euro (parametro 2), ovvero 840 (parametro 2,1) nel caso di presenza di componenti in condizione di grave disabilità o non autosufficienza.

**Esclusi:** non hanno diritto al REM i detenuti e i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico di stato o Pubblica Amministrazione. I componenti del nucleo familiare in tali condizioni non vengono conteggiati nella definizione del parametro della scala di equivalenza

## **LAVORATORI DOMESTICI art. 85**

Il bonus è rivolto ai lavoratori domestici con rapporto di lavoro superiore alle 10 ore settimanali.

**Durata:** 2 mesi (aprile e maggio 2020)

**Condizioni:**

- non conviventi;
- che abbiano in essere, entro data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro
- con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali

**Compatibilità:**

- a) non è compatibile se beneficiari d'indennità di cui art. 27 28 29 30 38 44 L.27/2020 o indennità del DL Rilancio
- b) titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- c) titolari di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alle soglie del beneficio
- d) non spetta ai soggetti di cui all'art. 103 del presente DL 34, che riguarda l'emersione del lavoro irregolare e la regolarizzazione dei soggetti immigrati
- e) percettori del REM o percettori di RDC per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

**Ammontare:** indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese.

A questo link è disponibile il modulo di Epaca, da compilare, relativo alla richiesta del bonus per lavoratori domestici: <https://veneto.coldiretti.it/wp-content/uploads/2020/05/Esempio-1.pdf>

## **CONGEDI PARENTALI PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI art. 72**

Valido per 30 giorni nel periodo di tempo dal 5 marzo al 31 luglio.

**Durata:** 30 giorni dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 (in precedenza erano previsti solo 15 giorni)

**Condizioni:** i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore, se si tratta di figli disabili)

Se i figli sono in età fino ai 16 anni ed entrambi i genitori lavorano, si ha diritto ad astenersi dal lavoro fino alla riapertura delle scuole e degli asili nido. L'astensione non è retribuita, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il posto di lavoro e il divieto di licenziare.

È previsto il congedo speciale alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti, indennizzato al 50% di 1/365 del reddito (la base di calcolo è la stessa utilizzata per l'indennità di maternità).

È previsto il congedo speciale alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti, indennizzato al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera prevista dalla legge.

**Ammontare:** indennità pari al 50 % della retribuzione

Periodo coperto da contribuzione figurativa (non sono calcolati i ratei di 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup> e altri premi).

## **BONUS BABY SITTING**

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con figli minori di 12 anni.

**Condizioni:**

- a) Nel nucleo familiare sia presente un minore di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
- b) Che sia convivente con il genitore richiedente

- c) per i lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi
- d) In alternativa al congedo parentale Covid 19 (comma 8 all'art. 23 del DL18)
- e) I genitori non siano beneficiari di strumenti a sostegno del reddito.
- f) Nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore

**Ammontare:** limite massimo di 1.200 euro, ma solo per chi non ha presentato domanda nel precedente decreto. Pertanto, l'importo del bonus pari a 600 euro, precedentemente istituito nel D.L. n. 18/2020, è stato elevato a 1.200 euro.

Per il personale del servizio sanitario pubblico e privato, accreditato e del comparto Sicurezza, il bonus è di 2.000 euro.

**Come utilizzarlo:** il Decreto prevede 2 possibilità di utilizzo dell'indennità: per acquistare servizio baby sitting ovvero, in alternativa, per l'iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrati o innovativi per la prima infanzia.

### **PERMESSI L. 104/1992**

Sono stati incrementati di ulteriori 12 giorni i permessi mensili di cui alla Legge n. 104/1992 usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

### **I riferimenti Epaca per contattarci:**

SEDE DI ROVIGO: epaca.ro@coldiretti.it

SEDE DI ADRIA: paola.marandino@coldiretti.it

SEDE DI BADIA POLESINE E CASTELMASSA: elisabetta.duzzi@coldiretti.it

SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: cinzia.mazzucato@coldiretti.it

SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: diego.guolo@coldiretti.it

Per tutte le zone, semmai non ci fosse risposta in tempi brevi, si chiede di scrivere a: epaca.ro@coldiretti.it .

## **SCADENZE**

### **PROROGA VALIDITÀ PATENTINI FITOSANITARI**

In seguito alla prima proroga di validità dei patentini fitosanitari scaduti tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 al 15 giugno 2020, con la conversione in legge del DL Cura Italia i certificati fitosanitari scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati nella validità fino a fine ottobre (90 giorni dal termine della emergenza: 31 luglio).